

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marianna Cocca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2014, pervenuta per la prima volta all'attenzione della scrivente a partire dall'udienza del 28.01.2016 promossa da:

**SOCIETA' CORRENTISTA**

- attore -

Contro

**BANCA**

- convenuto -

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La SOCIETA' CORRENTISTA ha citato in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la BANCA chiedendo di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità e/o l'inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di c/c n. (omissis) stipulato tra la società correntista e la Banca poi (omissis), ora (omissis), particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione del tasso di interesse usurario, anatocismo e comunque per i motivi di cui in narrativa; accertare e dichiarare l'inadempimento agli obblighi di legge, di cui in narrativa, ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di spese e interessi usurari e anatocistici, in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96 e art. 1283 c.c.) per la complessiva somma di € 14.801,79 o per la diversa somma che emergerà dall'istruttoria (in misura non superiore alla fascia cui fa riferimento il contributo unificato pagato), in relazione al contratto di conto corrente meglio descritto in narrativa acceso dall'odierna ricorrente; di conseguenza, condannare Banca (ora omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 14.801,79, o per la diversa somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi dal fatto al saldo creditore in favore della ricorrente ed oltre il risarcimento ex art. 2033 c.c., nonché ex art. 1224 2° comma c.c. (in misura non superiore alla fascia cui fa riferimento il contributo unificato pagato) per i danni subiti dall'odierna ricorrente, quale conseguenza degli illeciti addebiti nel conto corrente da parte di Banca (ora omissis), con spese e compensi professionali interamente rifusi.

Si è costituita Banca, chiedendo in via preliminare di rito di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in relazione alle domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, rigettare le medesime; in via preliminare di merito, in subordine di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione come eccepita in relazione alle domande formulate e, nel merito, in via di ulteriore subordine rigettare integralmente e comunque respingere nel miglior modo tutte le domande attoree, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque infondate.

All'udienza del 12 marzo 2015 il precedente istruttore ha convertito il rito.

A seguito delle memorie istruttorie, la causa è stata interrotta, in data 10.02.2016, poiché la Banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il procedimento è stato riassunto nei confronti della omissis, che si è costituita richiamando tutte le eccezioni, deduzioni, difese e domande già formulate dalla precedente difesa.

Ritenuto che la causa, di natura documentale, non richiedesse ulteriore attività istruttoria, la stessa è stata discussa all'odierna udienza.

Va preliminarmente analizzata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della banca convenuta.

L'eccezione si fonda sul fatto che il conto corrente per cui è causa risulta acceso nell'ottobre 1991, presso la Banca (Ag.1 Roma). Deduce altresì la convenuta che con atto in data 19 maggio 2003, a rogito notaio (omissis), rep. omissis, racc. omissis, è stata stipulata dalla medesima Banca (in seguito omissis), in qualità di cedente, una cessione di ramo d'azienda, con efficacia dal 1 giugno 2003, alla Banca (in seguito omissis), in qualità di cessionaria, costituito da n.5 sportelli bancari, come individuati all'art.2 del contratto. Quest'ultima è stata poi incorporata in Banca nel 2012.

La convenuta deduce in sostanza che, poiché il rogito di cessione, al punto 9.2, prevede testualmente che *"l'acquirente terrà manlevata e indenne la Cedente per qualsiasi pretesa o azione svolta nei confronti di quest'ultima: a norma dell'art.58 T. U. bancario e sempre che ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art.2560 cc per il pagamento di somme riguardanti obbligazioni oggetto di cessione"* ed il comma 5 del citato art. 58 T.U.B. stabilisce che *"I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva"*, il riferimento alle obbligazioni "oggetto di cessione" esclude le obbligazioni dedotte nella presente controversia. Ciò in quanto si tratterebbe di obbligazioni non esistenti al momento della cessione medesima.

L'art. 58 TUB detta, per le operazioni di cessione a banche, di aziende, di rami d'azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco, una speciale disciplina volta, da un lato, ad agevolare la realizzazione di dette operazioni derogando per taluni aspetti alla disciplina civilistica a tutela dei soggetti terzi interessati dalle operazioni; dall'altro, ad assicurare che dette operazioni non contrastino con le esigenze della vigilanza a fini di stabilità e sana e prudente gestione.

L'eccezione va respinta: è provato che il credito restitutorio azionato nel presente giudizio si riferisce ad un contratto in essere al momento della cessione (avvenuta nel 2003) tra la Banca, presso cui era acceso il conto poi chiuso solo nel 2007) e Banca, acquisita da omissis e fusa in quest'ultima nel 2012.

Orbene, la pacifica esistenza del contratto al momento della cessione determina l'infondatezza dell'eccezione, in quanto è fuor di dubbio che nel caso di trasferimento di azienda bancaria ai sensi dell'art. 58 t.u.b. **il cessionario risponde di tutte le pretese relative al patrimonio dell'azienda cedente, come pure di tutte le pretese che trovino origine nell'attività svolta dall'azienda ceduta, con conseguente responsabilità del cessionario d'azienda anche per tutti i rapporti sorti dall'attività bancaria precedentemente alla cessione** (cfr. Trib. Milano, 29-01-2001).

La domanda è però, nel merito, infondata.

Deve sul punto, anzitutto, ribadirsi la decisione circa l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e della ctu richieste da parte attrice.

Non v'è dubbio che sussista il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa all'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

Stante, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, c.p.c. riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista - attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, lo stesso deve dimostrare di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta.

Nel caso di specie parte attrice ha allegato al doc. I una richiesta della copia del contratto di apertura del conto anticipi n. (omissis) inoltrata in data 20.02.2014.

Ne consegue che, sotto questo specifico profilo, la condizione per la richiesta ex art. 210 c.p.c. appare soddisfatta.

Ciò non toglie, però, che la richiesta vada vagliata anche in relazione agli ordinari requisiti di ammissibilità del mezzo istruttorio.

A norma dell'art. 210 c.p.c., primo comma, l'esibizione può essere ordinata ove il giudice ne ritenga necessaria l'acquisizione al processo. La necessità di cui parla la nonna rappresenta un requisito ulteriore rispetto alla semplice rilevanza richiesta per l'ammissione delle prove costituenti: il legislatore ammette infatti il sacrificio della libertà e dell'autonomia della parte e del terzo solo in presenza di un'esigenza «qualificata» di acquisizione del documento.

La giurisprudenza tende ad interpretare il requisito della necessità in senso restrittivo, richiedendo che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcun'altra maniera, se non appunto mediante l'esibizione. In particolare, l'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo "ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa" (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04-04-2016, n. 6511).

Era dunque onere della parte attrice dimostrare l'indispensabilità del documento ai fini decisori: tale onere non risulta adempiuto e la domanda risulta quindi del tutto esplorativa.

La società attrice ha, infatti, allegato l'illegittimità delle clausole contrattuali sotto due profili: pattuizione del tasso di interesse usurario ed applicazione di interessi anatocistici, in relazione ai quali ha quantificato la propria richiesta, senza chiarire in che modo la richiesta di esibizione del contratto, peraltro neppure reiterata nelle memorie fosse necessaria al fine di provare elementi posti a fondamento della propria domanda.

La perizia di parte allegata individua (cfr. conclusioni della stessa) due poste di indebito, quella relativa ad interessi asseritamente usurari e quella relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

Anche il ricorso introduttivo richiama i risultati della perizia, quantificando la propria pretesa in euro 9.549,77 per usura oggettiva ed in euro 5.252,02 "a titolo di ricalcolo per anatocismo" (pag. 2

ricorso) Nessuna ulteriore allegazione è stata individuata dalla società ricorrente, che si limita a rinviare alla perizia di parte ed ai crediti restitutori che essa ha quantificato.

La mancanza di specificità degli assunti della società attrice impedisce di individuare i profili rispetto ai quali il contratto del quale si chiede la produzione e la ctu contabile richiesta siano indispensabili a sostenere le domande formulate, che appaiono a monte carenti in punto di allegazione.

Le deduzioni contenute in tale elaborato inducono a ritenere totalmente insussistenti le pretese poste a fondamento delle domande azionate.

Infatti, relativamente all'usura, la perizia di parte fonda i propri calcoli su una metodologia non condivisibile: in particolare, il TEG è stato calcolato includendo ogni genere di spesa (dunque esplicitamente senza applicare la formula individuata dalla Banca d'Italia). Tale TEG è stato poi confrontato col TEGM rilevato dalla Banca d'Italia per l'individuazione dei tassi soglia.

È evidente come tale opzione interpretativa non possa essere condivisa: ritiene infatti questo giudice che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia tempo per tempo vigente, vada determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento. Dette "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG (art. 2, co. 3, Decreto del Ministro del Tesoro 08/07/1992), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art 644, quarto comma, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano, 21.10.2014).

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, è evidente che la domanda, già per come allegata dalla ricorrente, risulta a monte infondata, cosicché, in assenza di allegazioni specifiche, la richiesta di ctu contabile è da ritenersi meramente esplorativa. Non si ignora infatti l'orientamento giurisprudenziale — richiamato dalla ricorrente — per cui tale mezzo di prova può essere utilizzato anche al fine di ricostruire un rapporto contabile non contestato, ma tale ricostruzione deve essere un'attività utile ai fini decisori, utilità che non può ravvisarsi laddove la pretesa appaia infondata già sotto il profilo dell'allegazione. Nella specie, l'usura — dedotta come effetto di un non condivisibile calcolo del tasso applicato — non risultava meritevole di un approfondimento contabile, essendo carente il presupposto giuridico (l'individuazione del tasso applicato).

Conclusivamente, deve ritenersi infondata la domanda restitutoria relativamente agli interessi usurari. Analoga valutazione deve effettuarsi con riferimento alla domanda di indebito in relazione all'applicazione di interessi anatocistici.

Va premesso che, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, l'anatocismo è comunemente ravvisato nel fenomeno giuridico-contabile consistente nella produzione e computo di ulteriori interessi sugli interessi scaduti e dovuti dal debitore, mediante sommatoria di questi ultimi al capitale sul quale erano stati calcolati (c.d. capitalizzazione).

L'art. 1283 c.c. vieta l'anatocismo in linea generale, con tre deroghe: la presenza di una apposita domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi, con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi (anatocismo giudiziale), la presenza di un accordo in tal senso fra le parti, anch'esso successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi (anatocismo convenzionale) e, infine, di un uso contrario al disposto dell'art. 1283 c.c., in grado di derogare alla disciplina tipica dettata da quest'ultimo (anatocismo c.d. usuale).

Con la nota pronuncia del 16/03/1999, n. 237410, confermata dalla immediatamente successiva sentenza del 30/03/1999, n. 109611, letteralmente invertendo quello che sino ad allora era stato il prevalente orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha, qualificando il concetto di uso, ha precisato che in materia non hanno alcun rilievo come usi le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana — che non hanno natura normativa, ma solo pattizia. Segue a tale orientamento, foriero di rilevanti effetti pratici, l'emanazione, in data 04/08/1999, del D.Lgs., n. 432 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), che all'art. 25 modificava l'art. 120 TUB, facendo salve le pregresse pattuizioni anatocistiche e prevedendo, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinate dall'autorità amministrativa, nello specifico il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Ebbene, con Delibera del 09/02/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, il CICR riconobbe di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto con-ente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito (arti. I e 2).

A seguito di tale modifica, e del successivo intervento della Corte Costituzionale é venuto pertanto a delinearsi il seguente quadro: il divieto di cui all'art. 1283 c.c. manteneva la sua piena efficacia fino all'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000, con conseguente nullità delle convenzioni anatocistiche anteriori. Il medesimo divieto subiva invece una deroga con riferimento alle clausole introdotte successivamente alla Delibera medesima, le quali, quando adottate nel rispetto delle indicazioni e condizioni prescritte dal CICR, erano da considerarsi perfettamente legittime e produttive di effetti.

Nel caso di specie, la perizia a cui parte attrice demanda la ricostruzione delle poste indebite, dopo una premessa generale in materia, si limita ad indicare un "totale ricalcolo per anatocismo", senza indicare né i periodi né i singoli importi in relazione ai quali sarebbe avvenuta la indebita capitalizzazione; neppure negli scritti difensivi parte attrice evidenzia il profilo di illegittimità specificamente dedotto, in particolare se esso vena sulla capitalizzazione ante 2000 (in che misura e con quale periodicità) oppure su una non pari periodicità post delibera CICR, oppure ancora sulla mancata comunicazione della modifica della capitalizzazione.

La domanda, del tutto generica e carente di prova, va quindi rigettata.

Infine, nella perizia di parte, vengono genericamente richiamate deduzioni in materia di altre spese e giorni di valuta, ma né dall'elaborato peritale né dagli scritti di parte attrice il contenuto della domanda sul punto.

La contestazione risulta totalmente generica nei suoi presupposti di fatto e di diritto: nell'atto di citazione non sono state infatti indicate — neanche sulla base degli estratti conto, tutti prodotti - le norme legali o convenzionali che la convenuta avrebbe violato e non sono state neanche precisate le specifiche violazioni che avrebbe commesso.

Anche su questo punto, la totale genericità dell'allegazione ha reso totalmente superfluo qualsivoglia accertamento tecnico.

La domanda proposta va quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 500,00 per fase di studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 1.200 per fase istruttoria, euro 900,00 per fase decisoria).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da SOCIETA' CORRENTISTA nei confronti di BANCA ora (OMISSIS) ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda;

condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Verbale chiuso alle 17.30.

**Il Giudice  
Marianna Cocca**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*